

Rassegna Stampa

di Mercoledì 17 novembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
23	Il Sole 24 Ore	17/11/2021	<i>Speciale Manovra 2022 - Pagamenti nel 2021 per congelare il bonus facciate (L.De Stefani)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	17/11/2021	<i>Speciale Manovra 2022 - Casa, dalle proroghe bonus ai controlli Domani le novità su Fisco (G.Latour)</i>	4
24	Il Sole 24 Ore	17/11/2021	<i>Speciale Manovra 2022 - Proroga ampia ma non sui lavori trainati (L.De Stefani)</i>	6
25	Il Sole 24 Ore	17/11/2021	<i>Speciale Manovra 2022 - Cessione e sconto per tutti i bonus ma i controlli saranno rafforzati (B.Zanardi)</i>	8
30	Italia Oggi	17/11/2021	<i>Appalti, massima apertura alle imprese extra Ue (A.Grifone)</i>	10
34	Italia Oggi	17/11/2021	<i>Finestre sostituite con il 110% (F.Poggiani)</i>	11
Rubrica Ambiente				
6	Il Sole 24 Ore	17/11/2021	<i>Strade green, pronti i criteri ambientali minimi (G.Santilli)</i>	12
Rubrica Innovazione e Ricerca				
16	Il Sole 24 Ore	17/11/2021	<i>Pmi e start up in corsa nell'Ict. I ricavi arrivano a 1,2 miliardi (L.Orlando)</i>	13
Rubrica Altre professioni				
1	Italia Oggi	17/11/2021	<i>L'hanno vinta gli avvocati (M.Damiani)</i>	15
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Italia Oggi	17/11/2021	<i>Enti, cambiano le assunzioni (F.Cerisano)</i>	16

Pagamenti nel 2021 per congelare il bonus facciate

Verso il taglio

Luca De Stefani

Se verrà confermata la riduzione dal 90% al 60% della detrazione del bonus facciate, per il 2022, come prevista dal Ddl di Bilancio 2022, il privato che vorrà beneficiare in dichiarazione dei redditi della percentuale massima su tutta la spesa, iniziando a detrarre da subito la quota decennale per il 2021, dovrà effettuare il pagamento dell'intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti», assumendosi i rischi e le conseguenze di eventuali inadempimenti dell'impresa.

Nel caso di sconto in fattura da parte dell'impresa, inoltre, il bonifico potrebbe ridursi al solo 10% della fattura. Considerando che lo sconto è parziale (90%), l'intera spesa, comprensiva della parte coperta dallo sconto, si considera sostenuta, con il principio di cassa, quando viene effettuato il pagamento della parte non coperta dallo sconto (risposta 90/2021). Pertanto, la fattura deve essere emessa per tutta la spesa e con Iva su tutto l'importo, nella data del pagamento del 10 per cento.

L'introduzione da parte del decreto antifrode, dal 12 novembre 2021 dell'asseverazione di congruità delle spese anche per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (non per l'utilizzo diretto in dichiarazione) di tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus facciate non qualificato, cioè solo pittura, il sismabonus non al 110%, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine al 50%), non


modifica il consolidato regime di cassa per questi bonus per le persone fisiche, non impresa.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del Dl 34/2020, infatti, alla lettera b) introduce solo l'asseverazione di congruità per le suddette opzioni e non modifica l'asseverazione attestante «i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione».

Quest'ultima non è stata modificata dal decreto antifrode, quindi, se richiesta per questi bonus edili non al 110% (come per il bonus facciate qualificato, con pratica all'Enea), dovrà essere effettuata solo alla fine dei lavori, come previsto anche prima del decreto antifrode. Non muta, quindi, il principio di cassa, «indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti». Dal nuovo comma 1-ter, però, sembra che, per effettuare (e comunicare alle Entrate) una delle due opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura dei bonus edili non 110%, oltre al visto di conformità, serva da subito anche l'asseverazione di congruità (la norma dice «in caso di opzione» i tecnici abilitati asseverano la congruità). Pertanto, come per il bonifico, anche questa asseverazione sarà preventiva, perché si potrà basare solo su quanto indicato nella fattura anticipata dall'impresa (o sull'eventuale contratto di appalto), senza una verifica a consuntivo dei lavori svolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Speciale Manovra 2022

Casa, dalle proroghe del 110% e degli altri bonus ai controlli
Domani le novità su Fisco e imprese

Dal nuovo calendario per il 110% alle proroghe degli altri bonus ai nuovi controlli. Oggi la guida alla manovra esamina i bonus casa.

Domani le novità su Fisco e imprese.

— Servizio alle pagine 23-26

Le Sintesi del Sole

Superbonus, premiati i condomini Restano penalizzate le villette

Due pesi e due misure. Molti limiti per chi non ha presentato la richiesta d'intervento in Comune entro il 30 settembre o ha un Isee sopra i 25mila euro: per la stragrande maggioranza dei proprietari di case unifamiliari i lavori vanno effettuati entro il 30 giugno 2021

**Saverio Fossati
Giuseppe Latour**

Una proroga su due livelli per il 110%: da un lato le case unifamiliari, dall'altro i condomini e gli immobili fino a quattro unità. Il disegno di legge di Bilancio 2022, appena approdato in Senato, ridisegna come di consueto il sistema delle detrazioni per la casa. Stavolta, però, interviene con uno spirito diverso, perché punta a disegnare un piano pluriennale per i diversi sconti, a partire dal superbonus.

Case unifamiliari

Partendo dalle case unifamiliari, il Ddl dà, anzitutto, una possibilità a chi abbia presentato la Cilas entro il mese di settembre. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari singole, per i quali, alla data del 30 settembre, sia stata effettuata la Cila, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2022. Stessa possibilità di coprire tutto il 2022 con i lavori ci sarà per gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici, per i quali risultino avviate entro settembre le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La stretta sull'Isee

Per chi non ha presentato la Cilas entro settembre, invece, la situazione diventa molto più complessa.

Bisognerà, infatti, rispettare alcuni requisiti per avere la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022: l'unità dovrà essere adibita ad abitazione principale, e chi la ristruttura dovrà avere un Isee non superiore a 25mila euro annui. In pratica dovrà avere un reddito medio-basso, anche se nella relazione tecnica al Ddl di Bilancio 2022 si legge che la spesa per interventi sulle abitazioni principali di persone fisiche è stimata al 75% del totale e che, di questa, il 67% dovrebbe riguardare chi rientra nei limiti dell'Isee a 25mila euro.

Proviamo a fare un esempio concreto utilizzando il simulatore Isee dell'Inps: una famiglia di quattro persone monoreddito (marito con un buon impiego, moglie e due figli minori) vivono in una villetta A/7 di proprietà (abitazione principale) con valore Imu 150mila euro, dispongono di 10mila euro sul conto in banca e 20mila euro di titoli di Stato e non possiedono altri immobili. Il reddito complessivo lordo (al netto di franchigie e spese detraibili) di 50mila euro, cioè circa 2.500 euro nette per 14 mensilità per mantenere tutta la famiglia. L'Isee è già al limite, pari a 24.512,78 euro, ma si riesce ad accedere al superbonus.

I condomini

Avranno a disposizione un assetto molto più favorevole, invece, gli interventi (demolizioni con ricostruzioni comprese) effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su

edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario.

In questi casi la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma con una riduzione progressiva: sarà, quindi, nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.

Grande fermento, quindi, tra i condomini, molti dei quali hanno ripreso seriamente a discutere dell'opportunità di utilizzare il superbonus.

Non ci sono mai stati, infatti, dei tempi così lunghi (oltre due anni) per realizzare i lavori. E i tempi lunghi sono essenziali per un condominio, che impiega mediamente sei mesi da quando l'idea viene lanciata a quando, dopo tre assemblee, innumerevoli incontri tra amministratore e consiglieri, studi di fattibilità e fattibilità, presentazione di imprese, general contractor e professionisti, presentazione del progetto in Comune, finalmente partono i lavori, che di norma durano a loro volta parecchi mesi.

E il superbonus scatta sugli importi pagati (anche attraverso la cessione del credito), che possono essere versati solo con l'asseverazione che attesti la loro esecuzione, sia per i saldi avanzamento lavori che per la fine degli stessi.

Rimangono, comunque, i nodi che sinora hanno rallentato l'ade-

sione al superbonus: anzitutto, il fatto che il compenso per l'amministratore condominiale non rientri tra gli oneri detraibili, il che ha costretto gli amministratori a defatiganti discussioni per convincere i clienti a sborsare qualche migliaio di euro, a fronte di spese di centinaia di migliaia.

Quando calerà l'aliquota


Diverso il discorso per chi pensa di sfruttare il «mediobonus» del 70% per le spese sostenute nel 2024: un calo del 36% può togliere molto appeal ma è ancora (di poco) competitivo rispetto al 65% per i lavori di riqualificazione energetica, mentre non lo è più per quelli di sismabonus (che possono arrivare all'85 per cento). L'aliquota prevista per il 2025, cioè il 65%, risulta invece indifferente.

Sembra quindi che la corsa al superbonus si esaurirà nel 2023, quindi questi due anni saranno cruciali per condomini, amministratori, professionisti e imprese, che però hanno almeno un po' di tempo per pianificare gli interventi.

Lavori trainati penalizzati

I condomini dovranno poi stare molto attenti ai lavori «trainati» nel loro appartamento: come è spiegato a pagina 2, se non ci sarà un ripensamento in sede di discussione parlamentare sulla legge di Bilancio, questi potranno rientrare nel superbonus per le spese pagate solo sino al 30 giugno 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Domani Dagli aiuti alle imprese alla riscossione fino alle rivalutazioni, tutte le novità fiscali

— Inserito di quattro pagine all'interno del Sole



LE NOVITÀ

Il limite di settembre

Chi ha presentato una Cila (o ha avviato le pratiche per una demolizione) entro settembre 2021, per un intervento su una casa unifamiliare, potrà godere della detrazione al 110% per tutto il 2022

Il tetto Isee

Per le case unifamiliari che non abbiano presentato interventi entro settembre, scatta la tagliola. Per detrarre le spese al 110% entro il 2022, bisognerà rispettare due paletti: l'unità dovrà essere adibita ad abitazione principale e chi la ristruttura dovrà avere un Isee non superiore a 25mila euro

Riduzione progressiva

Regime molto più favorevole, invece, per i condomini e per gli edifici composti da due a quattro unità, anche di un proprietario unico. La detrazione spetta per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre del 2025, ma con una riduzione progressiva. Ci sarà, infatti, il 110% fino al 31 dicembre del 2023, il 70% fino al 31 dicembre del 2024 e il 65% fino al 31 dicembre del 2025



Proroga ampia ma non sui lavori trainati

I limiti. Il superbonus del 110% per le parti comuni sino a tutto il 2023 non coinvolge gli interventi dei condòmini nelle unità private

Il termine. Le spese per lavori individuali negli appartamenti dovranno quindi essere effettuate entro il 30 giugno 2022

Luca De Stefani

La proroga alla fine del 2023 del superbonus del 110%, prevista per i lavori sulle parti comuni condominiali, non coinvolge gli interventi trainati effettuati dai condòmini sulle proprie unità immobiliari (si veda Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2021), creando un corto circuito degli adempimenti di difficile soluzione, senza un intervento normativo.

Per gli interventi, sia «trainanti» che «trainati», effettuati dai condòmini sulle parti comuni condominiali, tutti gli interventi agevolati con il super bonus del 110% (ecobonus, barriere architettoniche, sisma bonus, fotovoltaico, accumulo e co-

lonnine) spetteranno per le «spese sostenute» (cioè pagate dai condòmini) dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025). Invece, per gli interventi «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) sulle singole unità immobiliari del condominio (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti), il termine per sostenere le relative spese (col principio di cassa o di competenza, a seconda della tipologia di contribuente) dovrebbe essere quello generale del 30 giugno 2022, tranne nei particolari casi previsti dalla bozza della Legge di Bilancio 2022, per i quali può scattare la mini proroga al 31 dicembre 2022 (Cila o Cilas al 30 settembre 2021, Isee non superiore a 25.000

euro e abitazione principale ovvero demolizione e ricostruzione con pratica amministrativa avviata al 30 settembre 2021).

I lavori dei singoli condòmini, infatti, sono ricompresi nelle lettere da b) a e) del comma 9, dell'articolo 119 del D 34/2020, mentre la proroga del 110% a tutto il 2023 prevista dalla bozza della legge di Bilancio 2022 riguarda solo i condòmini della lettera a) e i «proprietari unici».

Questa obbliga il singolo condòmino a effettuare i lavori trainati sui propri appartamenti, senza avere la certezza dell'esecuzione dei lavori trainanti, del superamento delle due classi energetiche e/o della presentazione delle asseverazioni all'Enea e/o al Comune (si veda Il Sole 24 Ore del 24 maggio e 29 giugno 2021 e del 29 giugno 2021).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2025
La scadenza

Il rinvio

Il superbonus 110% arriverà fino al 31 dicembre 2025 anche se con percentuali ridotte

60%
Facciate

Il taglio

Il bonus facciate verrà tagliato dal 90% al 60% dal 2022 e verrà cancellato a partire dal 2023



Il quadro completo dopo il disegno di legge di Bilancio 2022

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche in più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (considerando le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022, approvata dal Governo e in discussione ora in Parlamento), in base agli anni di effettuazione della spesa

BONUS CASA

Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno) - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Eliminazione delle barriere architettoniche (possibile super ecobonus del 110%, ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal primo gennaio 2021 e con scadenze diversificate a seconda dei casi) - Prevenzione di atti illeciti di terzi - Cablatura di edifici - Contenimento dell'inquinamento acustico - Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche; nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a determinate condizioni, spetta il sisma bonus del 50-70-75-80-85% fino al 31 dicembre 2024 (la proroga al 2024 è prevista dalla Legge di Bilancio 2022, approvata dal Governo e in discussione ora in Parlamento) o il super sisma bonus del 110% dal 1° luglio 2020 e con scadenze diversificate a seconda dei casi - Bonifica dall'amianto - Riduzione degli infortuni domestici - Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir) - Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir) - Dal 2021, detrazione Irpef, a regime, del 50% per la "sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione" (articolo 16-bis, comma 3-bis, Tuir). Non è chiaro se nel limite autonomo di spesa di 48.000 (schede di lettura) o di 96.000 euro **DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024.** Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti **DAL 1° GENNAIO 2025.** La detrazione al 36%, con limite di spesa di 48mila €

BONUS GIARDINI

Spese pagate con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», anche sulle «parti comuni esterne» dei condomini («fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo») («comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi») per: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di «coperture a verde e di giardini pensili» di «unità immobiliari ad uso abitativo» (no di uffici, negozi, ristoranti e capannoni) (articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205) **DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024.** Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per «unità immobiliare ad uso abitativo», da ripartire in 10 quote annuali costanti. **DAL 1° GENNAIO 2025.** Stop alla detrazione

MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

Classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con limite di spesa di 16.000 euro (5.000 euro dal 2022 al 2024) «riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione», condominiali o meno «a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa» e al netto delle eventuali spese sostenute nell'anno precedente, collegate allo stesso intervento edilizio, «per le quali si è fruito della detrazione» nel modello dichiarativo relativo all'anno precedente (2) (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). **DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024.** Detrazione Irpef del 50% (in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell'anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell'anno. **DAL 1° GENNAIO 2025.** Stop alla detrazione

BONUS FACCIATE

«Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati» in zona A o B del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura esterna». Se l'intervento è influente dal un «punto di vista termico» o interessa più del 10% «dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio», servono gli stessi adempimenti previsti per l'ecobonus ordinario e la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (articolo 1, commi da 219 a 224, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E) **DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021.** Detrazione Irpef e Ires del 90% per il 2020 e 2021, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti. **DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022.** La detrazione Irpef e Ires scende al 60% per il 2022. **DAL 1° GENNAIO 2023.** Stop alla detrazione dal 2023

BONUS COLONNINE

"Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica" (articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). **DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021.** Detrazione Irpef e Ires del 50% in 10 quote annuali costanti, per una spesa non superiore a 3.000 euro, spese dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. **DAL 1° GENNAIO 2022.** Stop alla detrazione dal 2022

ECOBONUS

Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (50%) - Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%) - Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%) - Sostituzione, anche parziale, dello scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a pompa di calore (65%) - Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: - con caldaie a condensazione di classe A+ sistemi di termoregolazione evoluti o

- con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%) - Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione (65%) - L'installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%) - Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%) - Finestre comprensive di infissi (50%) - Schermature solari (50%) - Riqualificazione energetica globale di edifici (65%). - Sostituzione di impianti esistenti con micro-generatori (65%) - Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%). - Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%) - Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (70%) - Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano "la qualità media di cui al decreto" 26 giugno 2015 (75%) - Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiunti a misure antisismiche (ecosisma bonus) (80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%). **DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024.** Detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85%, con limite di spesa vari, per unità immobiliare anche non abitative (anche immobili-merce), da ripartire in 10 quote annuali costanti. **DAL 1° GENNAIO 2025.** Stop alla detrazione

SUPER BONUS DEL 110%

Per l'ecobonus, le barriere architettoniche (solo dal 1° gennaio 2021), il sisma bonus, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine. **DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020.** Questa super detrazione non era prevista fino al 30 giugno 2020. **DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024.** Detrazione Irpef e Ires del 110% dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 (in alcuni casi, con proroga del 110% fino al 31 dicembre 2023, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025), con limiti di spesa vari, per unità immobiliare abitative (tranne eccezioni), da ripartire in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022 (*). **DAL 1° GENNAIO 2025.** Stop alla detrazione

(*) Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (non impresa o professionisti) su unità immobiliari unifamiliari o su singoli appartamenti in condominio, il super bonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, potrà spettare «anche» per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, nei seguenti casi, alternativi: 1) se al 30 settembre 2021 risulta già «effettuata» la Cila (ovvero la Cilas, anche se la norma non lo dice); 2) se si tratta di persone fisiche con Isee non superiore a 25.000 euro annui e con unità adibita ad abitazione principale (si presume, prima dell'inizio dei lavori); 3) se si tratta di una demolizione e ricostruzione, con formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo già «avviate», si presume al 30 settembre 2021 (anche se non detto chiaramente nel testo normativo). Il super bonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025), nei seguenti casi: 1) per gli interventi sulle sole parti comuni condominiali, «effettuati dai condomini»; 2) per gli interventi effettuati dai proprietari unici (persone fisiche) su «edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate»; tra questi interventi sono comprese le demolizioni e ricostruzioni. Il super sisma bonus acquisti al 110% terminerà il prossimo 30 giugno 2022, in quanto questa scadenza per il rogito e i pagamenti dovrà essere rispettata anche se, una volta ceduti gli appartamenti ad acquirenti diversi, il fabbricato risulterà di fatto un condominio (Dre dell'Emilia-Romagna prot. n. 909-350/2021). Gli IACP potranno beneficiare del super ecobonus del 110% (non il super sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine al 110%) anche per le spese sostenute nei primi 6 mesi del 2023 (articolo 119, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Ma potranno beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi anche per le spese sostenute nel 2023, se alla data del 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (comma B-bis). Queste due proroghe varranno anche per le cooperative di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Cessione e sconto per tutti i bonus ma i controlli saranno rafforzati

Le opzioni. Le detrazioni diverse dal 110% potranno ancora contare sulle modalità alternative di fruizione. Con il Dl antifrode arrivano anche asseverazioni della congruità delle spese effettuate e visti di conformità

Barbara Zanardi

Il Dl di Bilancio 2022 conferma l'attesa notizia della proroga dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le detrazioni edilizie, diverse dal superbonus 110%, anche con riferimento alle spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024.

Inoltre, nell'ultima versione della manovra è presente anche la proroga delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese ammesse al superbonus 110%, sostenute fino al 31 dicembre 2025. È ovvio che le "prorogate" possibilità di opzione per cessione/sconto in fattura vanno incrociate con le diverse scadenze previste per i vari soggetti beneficiari e per i differenti interventi (si veda anche pagina 2).

Asseverazioni e visti

Accanto alle notizie in arrivo dal Dl di Bilancio, nel Dl 157/2021 (il cosiddetto decreto antifrodi) sono contenute le reazioni del legislatore agli abusi registrati negli scorsi mesi nell'utilizzo dei bonus legati all'edilizia.

In particolare, a seguito delle modifi-

che introdotte dal decreto all'articolo 121 del Dl 34/2020, i beneficiari di detrazioni derivanti da bonus casa (da lettere a e b) dell'articolo 16-bis del Tuir), bonus facciate al 90% (senza pratica Enea), sistemi a bonus non al 110%, ed impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che intendano optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dal 12 novembre devono ottenere l'asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità, come già accadeva per l'opzione relativa alle spese per gli interventi ammessi al superbonus. Complicati gli impianti sulla decorrenza del nuovo obbligo di asseverazione, a seconda che si debba riferire alle comunicazioni inviate a partire dal 12 novembre o alle spese sostenute da tale data in poi.

Il nuovo modello

Per consentire la piena operatività di

Per allineare le comunicazioni alle nuove regole l'Agenzia ha preparato un modello aggiornato

queste novità è stato pubblicato dall'agenzia delle Entrate, con provvedimento 312528, il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni mentre il canale di trasmissione è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle novità normative e poi riattivato.

Il visto per il 110%

L'asseverazione e il visto continuano a non essere necessari per la fruizione diretta di questi bonus mediante esercizio del diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Sul fronte della detrazione si registra, invece, una novità introdotta dal decreto antifrodi, in base al quale, per la fruizione in dichiarazione delle agevolazioni ammesse al superbonus, diventa necessaria l'opposizione del visto di conformità.

Il rafforzamento dei controlli

Il decreto antifrodi introduce - oltre all'obbligo di asseverazione e visto di conformità - un ulteriore presidio di controllo. Secondo quanto previsto nel nuovo articolo 122-bis del Dl 34/2020, l'agenzia delle Entrate, entro

cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, potrà sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio che possono comportare la sospensione dell'operazione e l'eventuale annullamento della comunicazione di cessione del credito vanno dalla coerenza e regolarità dei dati indicati con quelli in possesso dell'amministrazione finanziaria alla presenza di dati di cessioni analoghe effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

La portata di questi controlli si estende anche ai profili antiriciclaggio, con un coinvolgimento degli intermediari finanziari e dei professionisti il cui contenuto merita un'attenta declinazione, anche in riferimento al divieto di acquisire il credito in presenza dei presupposti per la segnalazione di operazione sospetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

36%
Il nuovo verde

Per ogni unità immobiliare
Anche per il bonus verde è arrivata la proroga, con un tetto di spesa di 5mila euro

Moduli
In via telematica

Invio alle Entrate
Per consentire la piena operatività di tutte le novità è stato pubblicato dall'agenzia

delle Entrate, con provvedimento n. 312528, il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni mentre il canale di trasmissione è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle novità normative e poi riattivato



L'utilizzo diretto. Asseverazione e visto non necessari per fruire dei bonus nella detrazione in dichiarazione dei redditi.



Appalti, massima apertura alle imprese extra Ue

Massima apertura nei settori speciali ad imprese extra Ue. Si consolida il principio della massima apertura alla partecipazione a gare pubbliche, anche da parte di operatori economici stranieri operanti nei «settori speciali». In questo senso si è espresso il Tar Sardegna con la recentissima pronuncia adottata dalla sez. I, n. 737 del 2/11/2021. I giudici amministrativi hanno respinto nel merito il ricorso promosso da un'impresa, seconda classificata, confermando così l'aggiudicazione per fornitura di quattro autobus classe I elettrici a favore della turca Karsan (difesa dallo studio Stefanelli & Stefanelli), storica azienda operante nel settore dell'automotive.

Il ricorso proposto della seconda classificata si basava sulla presunta violazione dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, che consente anche ad operatori economici con sede in paesi extra Ue di partecipare a gare pubbliche, purché gli stessi paesi abbiano previamente sottoscritto con l'Ue determinati accordi vincolanti «AAP o GPA» (General procurement agreement).

La Turchia non risulta ad oggi firmataria dei suddetti accordi, avendo comunque sottoscritto con l'Italia un apposito accordo «sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti», siglato ad Ankara il 22 marzo 1995 e ratificato con successiva legge 294/2003. Tuttavia, come sottolineato dai difensori della società ricorrente, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 137 comma 2 dello stesso codice dei contratti, regolante «le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi».

Si tratta di una disposizione applicabile appositamente alle forniture relative ai c.d. «settori speciali», come quello oggetto di gara, che non prevede di vietare tout court la partecipazione delle imprese provenienti dai paesi terzi alle procedure di gara indette nell'Ue, bensì di introdurre una facoltà per gli enti aggiudicatori di respingere le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi, con obbligo specifico di motivazione per la S.A. e conseguente trasmissione all'Autorità anticorruzione.

Tale interpretazione è stata pienamente accolta da parte del Tar Cagliari, i quali hanno ritenuto legittima l'ammissione di Karsan alla procedura, proprio in virtù della predetta norma ed anche in ragione della correttezza delle motivazioni rilasciate dall'amministrazione aggiudicatrice. Si tratta di una pronuncia molto rilevante, in quanto consolida il principio della massima apertura alla partecipazione a gare pubbliche, anche da parte di operatori economici stranieri operanti nei «settori speciali».

Alberto Grifone
 Riproduzione riservata



Risposte delle Entrate. Sottotetto non riscaldato fuori dal calcolo per la coibentazione

Finestre sostituite con il 110%


Ma niente superbonus se si tratta di nuova installazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nel superbonus rientra anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, ma soltanto nel caso si tratti di sostituzione e non di nuova installazione. Per gli interventi di coibentazione del nuovo tetto, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda non si deve conteggiare la superficie nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato.

Così due risposte delle Entrate sul 110%, con particolare riferimento alla demolizione del tetto e alla installazione di infissi e alle soglie di spesa per gli interventi eseguiti in un unico complesso formato da villette a schiera.

Con la prima risposta (n. 779/2021), l'Agenzia ha esaminato il caso di un contribuente che ha intenzione di eseguire un intervento di demolizione e



Villette a schiera ai raggi X

rimozione del tetto preesistente con rifacimento dello stesso, al fine di realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, quale accessorio della propria unità abitativa sottostante.

L'Agenzia, dopo aver analizzato le indicazioni fornite e i documenti relativi, precisa che le spese sostenute per un intervento di isolamento termico del tetto, attraverso la demolizione e la ricostruzione dello stesso, a cura del proprietario di un'unità abitativa, con sotto-

tetto non riscaldato, fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.

Al fine di poter beneficiare della detta detrazione, l'Agenzia chiarisce che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione anteriore all'intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno; si conferma, peraltro, che ai fini della puntuale determinazione della superficie disperdente lorda, non deve essere conteggiata la superficie del tetto nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato.

Inoltre, nel caso il proprietario proceda con la posa di infissi, il detto intervento potrà fruire del 110%, come intervento trainato, di cui al comma 2 dell'art. 119 del dl 34/2020, nel solo caso in cui sia prevista la sostituzione di componenti già esistenti o delle loro parti con esclusione nel caso in cui si trat-

ti di nuova installazione.

Con la seconda risposta (n. 780/2021), l'Agenzia ha analizzato il caso di un proprietario di un immobile censito in categoria A/2, a destinazione abitativa, con relativa pertinenza C/6, funzionalmente indipendente, che fa parte di un immobile cielo-terra che compone un complesso di villette a schiera, anch'esse funzionalmente indipendenti, composte da un immobile censito in categoria A/2 e da una pertinenza in categoria C/2. Le Entrate precisano che, nel caso in cui un complesso di villette a schiera risultasse configurabile quale condominio composito e unico, che non permette di intervenire sulla singola unità, i proprietari delle unità immobiliari (villette) possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi antisismici posti in essere, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 citato, moltiplicando il limite di spesa unitario, pari a 96 mila euro, per il numero delle unità immobiliari di cui si compone

l'edificio, ricomprendendo nel calcolo anche le pertinenze; per la fruizione dell'agevolazione, però, si rende necessario che l'asseverazione del professionista attesti l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico considerando l'intero complesso di villette a schiera e non la singola villetta. Nel caso in cui, in assenza di demolizione e ricostruzione del complesso, siano posti in essere anche interventi trainati consistenti nella sostituzione degli infissi, gli stessi potranno fruire del 110% nel solo caso in cui la superficie totale degli stessi infissi, dopo l'intervento, risulti minore o uguale rispetto alla superficie che gli stessi presentavano anteriormente ai lavori, a garanzia del principio di risparmio energetico.

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata



Strade green, pronti i criteri ambientali minimi

Transizione ecologica

La Fondazione sviluppo sostenibile: favorire riciclo e materiali innovativi

Giorgio Santilli

Sono in arrivo i criteri ambientali minimi (Cam) per lavori e manutenzioni stradali, «strumenti cogenti per affrontare la transizione ecologica», in particolare, nei bandi di gara pubblici: il Mite ha inviato uno schema di decreto alla cabina di regia con l'obiettivo di chiudere. Ne ha dato notizia Renato Grimaldi (direzione Economia circolare del Mite) al seminario «Le strade al bivio della transizione ecologica», organizzato dalla Fondazione sviluppo sostenibile.

La tesi della Fondazione è che la transizione ecologica può viaggiare anche sulle strade: pavimentazioni stradali con prestazioni elevate, maggiore durata di vita, alti tassi di riciclo riducono il fabbisogno energetico, le emissioni di gas serra e il consumo di risorse naturali. «Il contributo del settore delle pavimentazioni stradali al raggiungimento degli obiettivi climatici - ha detto il presidente della Fondazione, Edo Ronchi - può venire da un rinnovato approccio di gestione nell'ottica di ciclo di vita della pavimentazione stessa, dalla progettazione, alla scelta dei materiali, alla realizzazione dei lavori, che favorisca la circolarità delle risorse e riduca le emissioni di gas serra. Una gestione orientata al ciclo di vita ottimizza le risorse economiche degli enti e delle Pa preposte alla gestione e garantisce maggiore sicurezza per gli utenti».

La ricerca della Fondazione,



Ronchi: il contributo delle pavimentazioni stradali agli obiettivi climatici con gestioni orientate al ciclo di vita

presentata da Massimiliano Bienati, propone un percorso in otto punti per l'elaborazione di linee guida nazionali che favoriscano materiali innovativi e un approccio circolare alla manutenzione dei 670 mila km di pavimentazioni stradali della rete nazionale. «Le tecnologie ci sono, bisogna favorirne l'uso», ha detto Bienati, ricordando che il completo riciclo dei conglomerati bituminosi a temperature ridotte genera un risparmio fino al 40% delle emissioni di CO₂ rispetto a lavori eseguiti con i metodi a caldo.

Massima disponibilità arriva dal settore industriale del bitume che ha investito molto. Il presidente di Siteb, Michele Turrini, ha ricordato che ogni anno in Italia dalla demolizione del manto stradale si producono 10-11 milioni di tonnellate di fresato d'asfalto. Nonostante i passi avanti del Dm 69/18, solo il 25% dei 9,5 milioni di tonnellate di conglomerato bituminoso da recupero generato ogni anno da operazioni di manutenzione è riciclato per la posa in opera, contro l'82% della Germania e il 70% della Francia. «C'è il rischio concreto che i vantaggi prodotti dal Dm 69 siano vanificati»: servono chiarimenti su alcune norme.

Aperto al confronto il Consiglio superiore dei Lavori pubblici: il presidente Massimo Sessa auspica l'emanazione di norme nazionali che evitino un quadro frammentato di norme regionali e chiede incentivi alle imprese per affrontare la transizione. Incentivi che può fornire, con le garanzie green, la Sace, identificata dall'art. 64 del Dl 120/2020 come attuatore del Green New Deal italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pmi e start up in corsa nell'Ict I ricavi arrivano a 1,2 miliardi

Innovazione

Dai dati Anitec-Assinform e Infocamere emergono quasi 8mila realtà in Italia

Platea a +16% rispetto al pre-Covid, in progresso vendite e valore aggiunto

Luca Orlando

Prendi Codemotion, la comunità di sviluppatori software fondata da Chiara Russo, oltre due milioni di vendite, più di 50 addetti, altre posizioni aperte. Oppure il fintech di Fin-dynamic guidato da Enrico Viganò, con 30 dipendenti e ricavi 2021 che andranno al raddoppio a 2,3 milioni dopo un 2020 comunque scintillante.

Non la regola, certo, ma neppure rarità estreme. Perché l'area allargata dell'Ict si conferma terreno fertile per la crescita di nuove iniziative, come evidenzia l'ultimo monitoraggio effettuato da Infocamere insieme ad Anitec-Assinform, associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende del settore.

Progresso visibile anzitutto nei numeri, con l'Ict a sfiorare le 7.800 unità (+16,3% rispetto al periodo pre-Covid), il 49% del totale delle start up

e Pmi innovative. Dove le crescite maggiori? Dinamiche positive sono visibili anzitutto per intelligenza artificiale, blockchain, cybersecurity, digital solutions. Aree che ricevono una spinta notevole dalla progressiva digitalizzazione del sistema economico e produttivo. Con le tecnologie 4.0 ad entrare in modo pervasivo anche in settori fino a pochi anni fa caratterizzati solo dall'hardware e che invece oggi utilizzano a piene mani big data, manutenzione predittiva, internet delle cose, stampa 3D. Traino che crea un indotto rilevante di nuove iniziative. Aziende ancora "bonsai" e che tuttavia nel complesso iniziano ad avere un peso specifico non irrilevante: per le quasi 5mila che depositano un bilancio vi sono infatti ricavi per 1,2 miliardi, con un valore medio di produzione pari a 263mila euro. Realtà in grado di crescere, perché analizzando a perimetro costante le quasi 2mila aziende con bilanci presenti per il triennio 2018-2020, si evidenzia un progresso da quasi 400 ad oltre 600 milioni di ricavi, con vendite medie salite da 204 a 316mila euro, così come in progresso è il valore aggiunto. Complessivamente nel 2020 per ogni euro di produzione, Pmi e startup innovative Ict hanno generato 33,8 centesimi di valore aggiunto contro 22,2 centesimi nel segmento non-Ict, a conferma del maggiore incremento di valore generato dalle attività sviluppate dalle aziende specializzate nei mercati tecnologici avanzati. Quasi la metà delle

aziende registra un utile, anche se nel complesso il segmento è in perdita per poco più di 100 milioni. Esito comunque non sorprendente guardando ad una platea di soggetti che investe e muove i primi passi sul mercato. «I dati - spiega Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform - dimostrano la vitalità di questo segmento nonostante la crisi pandemica. Queste imprese si confermano leva di innovazione per ogni comparto produttivo e possono muovere la trasformazione digitale tanto nel settore Ict, esplorando nuove frontiere dell'innovazione digitale, quanto in settori produttivi tradizionali dove occorre innestare nuove energie e nuove competenze. La fucina di talenti di cui gode l'Italia e in particolare di giovani motivati e preparati è sicuramente un punto di forza che dobbiamo valorizzare con determinazione. Coinvolgere start up e Pmi innovative nei grandi progetti del Pnrr consentirà di attivare un meccanismo virtuoso nell'ottica di sviluppare il mercato del venture capital e sostenere l'afflusso di capitali di rischio». «Grazie ai dati del Registro delle Imprese - aggiunge Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere - riusciamo a seguire da vicino e in modo sempre più accurato le performance, i comportamenti e le scelte di queste realtà. Per agevolare la loro conoscenza da parte dei decisori pubblici e degli operatori di mercato, favorendone così le possibilità di sviluppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Marco Gay: «Realtà vitali e importanti leve di innovazione in ogni area. Ora coinvolgerle nei progetti Pnrr»


Start up e Pmi innovative

Dati a perimetro costante (1928 aziende)

MILIONI DI EURO	0	100	200	300	400	500	600	700	
RICAVI TOTALI	2018	[Bar chart showing 393 million]							393
	2019	[Bar chart showing 545 million]							545
	2020	[Bar chart showing 611 million]							611
VALORE AGGIUNTO TOTALE	2018	[Bar chart showing 130 million]							130
	2019	[Bar chart showing 176 million]							176
	2020	[Bar chart showing 202 million]							202

MIGLIAIA DI EURO	0	50	100	150	200	250	300	350	
RICAVI PER AZIENDA	2018	[Bar chart showing 204 thousand]							204
	2019	[Bar chart showing 289 thousand]							289
	2020	[Bar chart showing 317 thousand]							317
VALORE AGGIUNTO PER AZIENDA	2018	[Bar chart showing 67 thousand]							67
	2019	[Bar chart showing 91 thousand]							91
	2020	[Bar chart showing 104 thousand]							104

Fonte: Anitec-Assinform / Infocamere



L'hanno vinta gli avvocati

Le norme sul pagamento anticipato del contributo unificato saranno cambiate, dopo la levata di scudi, durante l'iter parlamentare della legge di bilancio 2022

Le nuove norme sul contributo unificato saranno cambiate durante il passaggio della manovra in Parlamento. Si va verso un'eliminazione o una riformulazione della disposizione, cancellando il pagamento anticipato del contributo, dopo le proteste dell'avvocatura in merito alla novità prevista dalla legge di bilancio per cui una controversia civile non sarà iscritta a ruolo se il contributo unificato non risulterà completamente versato.

Damiani a pag. 29

Pronte le modifiche alla norma presente in manovra, il cui esame è iniziato ieri al Senato

Contributo unificato, si cambia

Tutti i partiti concordi sullo stop al pagamento anticipato

DI MICHELE DAMIANI

Le nuove norme sul contributo unificato saranno cambiate durante il passaggio della manovra in Parlamento. Si va verso un'eliminazione o una riformulazione della disposizione, cancellando il pagamento anticipato del contributo. Dopo le proteste dell'avvocatura in merito alla novità prevista dalla legge di bilancio per cui una controversia civile non sarà iscritta a ruolo se il contributo unificato non risulterà completamente versato (si veda ItaliaOggi del 16 novembre), arriva la levata di scudi della politica, con rappresentanti di tutti i partiti che hanno diffuso comunicati e note di supporto alle proteste degli avvocati, promettendo modifiche. Cambiamenti che arriveranno già nelle prossime settimane: ieri, infatti, l'aula del Senato ha iniziato la sessione di bilancio; il disegno di legge (atto Senato 2448) è stato assegnato alla commissione bilancio di palazzo Madama in sede referente e alle altre commissioni in sede consultiva e sarà quindi emendato in questi giorni. Le commissioni in consultiva dovranno trasmettere i propri rappor-

ti alla bilancio entro il prossimo 23 novembre.

Il primo intervento, almeno a sentire quanto annunciato ieri da esponenti delle varie forze politiche, sarà quindi una modifica alla nuova norma sul contributo unificato. Il Movimento 5 stelle ha diffuso una nota sulla questione, chiedendo interventi del governo: «Prevedere lo stop all'iscrizione a ruolo in caso di mancato o anche parziale pagamento del contributo unificato è un passaggio pericoloso per il diritto alla giustizia di cui deve godere ogni cittadino. Non bisogna pensare solo a chi volutamente intenda non pagare il contributo ma anche ai casi di calcolo errato dell'importo o anche solo a intoppi nelle procedure telematiche di pagamento. Una disposizione che mira al recupero di una tassa non può tradursi in denegata giustizia. Inoltre, l'addebiato di cancelleria deputato alla ricezione degli atti non ha la legittimazione che gli consenta di poter rifiutare l'iscrizione a ruolo». Secondo **Piero De Luca** (Pd) «è iniquo e sbagliato un provvedimento che vieti l'accesso alla giustizia perché non è stato pagato in anticipo un contributo unificato, o perché viene valutato non corretto rispetto al va-

lore della causa. Così configurata appare in realtà una forma di inciviltà giuridica. Uno Stato di diritto non può avere una giustizia che rischia di diventare classista, negando addirittura per ragioni di carattere economico burocratico l'accesso alla tutela giurisdizionale dei nostri cittadini. Auspichiamo quindi che si possa ragionare su una modifica del testo attuale». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il deputato leghista **Jacopo Morrone**: «Mi associo alle preoccupazioni espresse dagli avvocati di Roma, Milano e Napoli rispetto a quanto previsto nell'articolo 192 del ddl Bilancio, laddove si prevede di modificare la normativa sul contributo unificato. In pratica il pagamento dovrebbe essere perfezionato prima dell'inizio del procedimento, pena la mancata iscrizione della causa a ruolo in caso di omesso o parziale pagamento. Non credo sia questa la strada maestra per snellire le procedure della giustizia ed evitare il congestionamento dei processi. Ritengo al contrario che l'anomalo inserimento di questo articolo possa essere interpretato come un modo per demolire ulteriormente il concetto di giustizia uguale per tutti

nell'immaginario della comunità nazionale. Non ho dubbi che l'articolo in oggetto debba essere cancellato dal provvedimento in cui è stata inserito». Dello stesso avviso anche l'unico partito di opposizione, Fratelli d'Italia, per il quale si è espressa **Marta Schifoni**, responsabile Fdi per le professioni: «si sta facendo passare un pericolosissimo ed iniquo diniego di accesso alla giustizia, scaricando sugli avvocati tutto il peso e la responsabilità di un tale vulnus. Ci opporremo in ogni sede contro questa inaccettabile violazione dei principi costituzionali. Raccogliamo il preoccupato allarme della avvocatura italiana e ci uniamo a loro nel chiedere il ritiro della proposta». Tutti i partiti, quindi, hanno accolto le proteste dell'avvocatura sulle nuove disposizioni. Sull'argomento, inoltre, l'Ocf ha convocato un'assemblea straordinaria, andata in scena ieri.

Il testo della legge
 su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —



a pag. 35

Il ministro in audizione sul decreto legge Pnrr apre alle modifiche richieste dai comuni

Enti, cambiano le assunzioni

Brunetta: assumere il personale giusto per gli investimenti

DI FRANCESCO CERISANO

Il governo renderà più facili le assunzioni degli enti locali per il Pnrr. E si prepara a un cambio di prospettiva sulle facoltà assunzionali, in modo che siano legate anche alla spesa per il personale qualificato necessario a soddisfare i trend che si stanno incrementando (investimenti del Pnrr, servizi alla persona). Insomma, ferma restando la sostenibilità finanziaria delle assunzioni, il focus dei prossimi anni per gli enti locali dovrà essere assumere il personale giusto per le funzioni incrementali e per ricoprire le figure legate alla curva degli investimenti, a fronte di un minor fabbisogno di dipendenti per le funzioni digitalizzate (si pensi per l'esempio all'anagrafe). L'intervento arriverà con un emendamento al decreto legge sul Pnrr o alla legge di bilancio. Ad annunciarlo in audizione sul dl 152/2021 all'esame della Camera è stato il ministro della pubblica amministrazione, **Renato Brunetta**, che ha

anche anticipato un intervento sul tema delle compatibilità, per i professionisti assunti a tempo determinato nella p.a., tra lavoro pubblico e permanenza nell'albo. Il decreto legge 152 già consente ai professionisti assunti dalla p.a. per realizzare il Pnrr di restare iscritti all'albo o all'ordine professionale di appartenenza. Ma il governo è al lavoro, ha spiegato Brunetta, per venire incontro alle esigenze di alcune associazioni di professionisti (in particolare l'ordine degli avvocati e Inarcassa) che hanno chiesto apposite sezioni negli albi destinate all'iscrizione dei professionisti "dormienti" ovvero che, pur svolgendo un incarico congruente a quello professionale, lo svolgono a favore della p.a. ed in regime di esclusività.

I professionisti assunti a termine negli enti pubblici potranno optare tra il regime previdenziale di provenienza e quello correlato all'assunzione a tempo determinato presso la p.a.. E non vi sarà per i professionisti alcun onere per ricongiungere i diversi periodi contributivi onde evitare che ciò possa rappresentare un ostacolo alla partecipazione dei professionisti e degli esperti nei progetti del Pnrr.

Tornando al tema delle difficoltà assunzioni dei comuni, che è stato al centro dell'as-

semblea Anci svoltasi a Parma la scorsa settimana, Brunetta, pur riconoscendo che il turnover «da tempo è stato formalmente superato» attraverso la definizione di una di-

disciplina ancorata al rispetto di parametri finanziari, ha ammesso tuttavia che tale procedura blocca di fatto il rinnovo del personale, «ancorando le capacità assunzionali al rapporto tra spesa corrente ed entrate correnti indistintamente». Per questo il governo,

ha anticipato Brunetta, ritiene che «occorra rivedere con urgenza, in un'ottica di sistema, i meccanismi di controllo della spesa che, a volte, impediscono anche agli enti più virtuosi di assumere e di potenziare, quindi, i propri livelli di efficienza». Di qui la decisione di palazzo Vidoni di avviare un'interlocuzione con il Mef e i rappresentanti degli enti locali, per individuare, «in questo veicolo normativo o nella legge di bilancio, uno specifi-

co intervento legislativo che consenta di superare l'emphase».

Brunetta ha dato tracciato la linea sulle possibili modifiche ai regimi assunzionali. «C'è un problema di grana fine», ha detto il ministro. «Anche stante il processo di digitalizzazione in atto, i comuni hanno carenze specifiche di personale per gli investimenti. Manifestano, cioè, esigenze di personale qualificato in virtù dell'aumento degli investimenti fissi lordi fino a 15 miliardi annui, anche grazie al Pnrr. Di fatto, un minor fabbisogno di personale per le funzioni che saranno digitalizzate e un maggior fabbisogno delle figure legate alla curva degli investimenti». «Il ragionamento che stiamo facendo», ha chiarito Brunetta, «è correlare i fabbisogni assunzionali agli obiettivi che hanno trend incrementali, rendendo le regole non ottuse e piatte, ma intelligenti, in funzione dei bisogni dei comuni in questo particolare periodo storico».

Il tutto ovviamente non potrà prescindere dalla sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Chi si candida ad assumere per realizzare gli investimenti del Pnrr o per gesti-

re ex post le opere realizzate grazie al Piano, dovrà avere i conti in ordine per farlo, secondo le regole che saranno scritte congiuntamente dalla Funzione pubblica e dal Mef. Il meccanismo, fanno sapere fonti della Funzione pubblica, sarebbe quello di una «sostenibilità intelligente» finalizzata a rispondere al grido

di dolore dei sindaci e basata sulla qualità del personale da assumere in funzione dei bisogni emergenti, in primis quelli derivanti dall'aumento degli investimenti.

Le parole di Brunetta sono state accolte con favore dall'Anci che, come detto, più volte ha sollecitato un cambio di passo sulle assunzioni.

«Brunetta ha accolto il grido di dolore dei sindaci», ha commentato **Roberto Pella**, vicepresidente vicario dell'Anci, capogruppo di Forza Italia in commissione bilancio e relatore del dl 152. «Occorre semplificare le procedure assunzionali per le pubbliche amministrazioni nell'ottica del Pnrr, ma soprattutto al-

largare la possibilità di avere personale adeguato per poter procedere non solo su quello che è l'avanzamento dei progetti legati al Titolo II del bilancio dei comuni, ma anche, come ha giustamente evidenziato il ministro, sull'avanzamento dei progetti legati al Titolo I, vale a dire agli investimenti legati alla salute, alle scuole e alla persona».

— © Riproduzione riservata —



Renato Brunetta

